

# Continuazione anche nell'antiriciclaggio

Se il disegno illecito è unico, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo

/ Maurizio MEOLI

L'art. 8 della L. 689/1981 statuisce che, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette **più violazioni** della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Alla stessa sanzione sopra indicata soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. L'art. 8-bis della L. 689/1981, poi, inquadra l'ipotesi della reiterazione delle violazioni.

Il citato art. 8 estende alle sanzioni amministrative il sistema del "cumulo giuridico" delle sanzioni tipizzato inizialmente in sede penale: pertanto, se, a fronte della "stessa azione od omissione", dovessero essere violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso formale omogeneo) o norme diverse (concorso formale eterogeneo), l'autore degli illeciti verrà sanzionato soltanto con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. Questa disciplina non è, però, applicabile nei casi di **plurime violazioni** commesse con **altrettante** condotte (concorso materiale). Ipotesi contemplata dall'[art. 81](#) c.p. prevedendosi, anche in tal caso, ed in presenza di un "medesimo disegno", il cumulo giuridico delle sanzioni.

La giurisprudenza si è sempre espressa nel senso della **impossibilità** di applicare analogicamente l'art. 81 c.p. in materia di sanzioni amministrative, senza ravvisare in ciò alcuna irragionevole disparità di trattamento (*cf.* Cass. n. [5252/2011](#), Cass. n. [26434/2014](#) e Cass. n. [20437/2017](#); si veda altresì Corte Cost. n. [421/1987](#)).

Ed anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (*cf.* Cass. SS.UU. n. [15669/2016](#)) hanno precisato che l'art. 8 della L. 689/1981, in tema di illeciti amministrativi, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione – non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni – senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati.

Sia perché l'art. 8 della L. 689/1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente

evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la **differenza morfologica** tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento d'integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi. Tali indicazioni sono state recentemente riprese – in materia di sanzioni amministrative comminate dalla Consob per manipolazioni di mercato tramite diffusione di informazioni false o fuorvianti – dalla Cassazione n. [8326/2018](#).

E in materia di violazioni amministrative alla **disciplina antiriciclaggio**?

Fino alle novità apportate dal DLgs. 90/2017 trovavano certamente applicazione tali indicazioni. E, quindi, in caso di concorso formale di illeciti, la sanzione poteva trovare una riduzione, applicando un aumento fino al triplo su quella più grave. In caso di concorso materiale, invece, ciascuna violazione subiva **autonoma sanzione**, senza possibilità di applicare, ricorrendone i presupposti, l'istituto della continuazione.

Nel nuovo art. 67 del DLgs. 231/2007, come sostituito dall'art. 5 comma 2 del DLgs. 90/2017, però, il legislatore, dopo aver indicato i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, ha cura di precisare che "si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, **di continuazione** e di reiterazione delle violazioni".

Ora, è vero che la Relazione illustrativa del DLgs. 90/2017, a commento di tale previsione, si limita a sottolineare come **ragioni di chiarezza** abbiano suggerito di richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis della L. 689/1981, in tema di cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni, dimenticando qualsiasi riferimento alla continuazione, ma la lettera della norma appare chiara nel riconoscere espressamente, anche in tale ambito, l'applicabilità della continuazione, altrimenti riservata a violazioni in materia di previdenza ed assistenza.

Peraltro, secondo la circ. Min. Economia e Finanze 6 luglio 2017 n. DT/54071 – a fronte della previsione nel nuovo DLgs. 231/2007 di fattispecie complesse, caratterizzate, nella loro materialità, da condotte plurime – in applicazione del principio di specialità, il meccanismo di cumulo giuridico di cui all'art. 8 della L. 689/1981 (e, in particolare, quello per concorso materiale in presenza di un medesimo disegno) opererebbe solo come **criterio residuale**.